



Alla c.a.
On. Vittoria Casa
Presidente VII Commissione

On. Raffaella Paita
Presidente IX Commissione

On. Alessandro Fusacchia
Relatore per la VII Commissione

On. Vincenza Bruno Bossio
Relatrice per la IX Commissione

LORO SEDI

Illustri Presidenti,
Gentili Relatori,

A seguito dell'audizione del 10 ottobre, nella quale il presidente di Univideo, Cavaliere del Lavoro Pierluigi Bernasconi, ha illustrato le posizioni dell'associazione in merito ad alcuni punti della direttiva Copyrights in approvazione, nel ringraziare per l'importante occasione di studio e di confronto offertaci, inviamo a codesta Commissione una nota scritta che meglio specifica sia le considerazioni che le proposte della nostra Associazione.

In occasione di questa comunicazione riteniamo utile fornire un breve profilo di Univideo ed una sintetica panoramica del settore e del mercato che essa rappresenta.

UNIVIDEO rappresenta i produttori ed i distributori di VIDEOGRAMMI, ovvero di quei contenuti audio video (film, documentari, eventi live registrati...) destinati vuoi alla fruizione domestica che a quella personale su dispositivi mobili, siano essi realizzati su supporto fisico, quali DVD, Blu-Ray disk o 4K Blu-ray disk, sia sotto forma di file digitali distribuiti attraverso la rete, in modalità transazionale, quindi attraverso il pagamento di un noleggio o l'acquisto vero e proprio del file digitale.

L'Associazione è stata costituita nel 1984 e raggruppa aziende, italiane ed internazionali, che rappresentano oltre il 90 % del settore, oltre che altre aziende di settori correlati, per un totale di 28 Associati, ed è membro fondatore di FAPAV ed associata a Confindustria Cultura Italia nonché a International Video Federation di Bruxelles.

Il mercato rappresentato da Univideo, costituito dalla distribuzione dei citati contenuti, ha avuto nel 2020 un valore stimato di 220 milioni di euro circa, in decrescita rispetto al 2019, anno in cui il valore del mercato è stato di 251 milioni di euro (dati rilevati da GfK per report settoriale annuale).

Il trend negativo della distribuzione dei supporti fisici, che come intuibile continua da anni a favore della distribuzione in forma digitale, non è stato compensato dalla crescita di questa ultima. E questo nonostante il lockdown del 2020 abbia fatto crescere notevolmente la fruizione domestica di contenuti audiovideo sia attraverso i canali normali, sia attraverso le piattaforme di streaming.

Ciò si ritiene anche dovuto ad un abnorme aumento del fenomeno della pirateria, alla mancanza di nuovi titoli, stante il blocco delle uscite cinematografiche durante la pandemia Covid, e ad una maggior attenzione alle voci di spesa da parte delle famiglie, come spesso accade nei momenti d'incertezza sociale.

Anche i primi 6 mesi del 2021 hanno seguito lo stesso trend, mentre per l'incombente stagione natalizia ci si aspetta un'inversione di tendenza che freni la perdurante decrescita.

Le Aziende rappresentate da Univideo stanno dunque affrontando un periodo molto difficile, ciò non di meno l'attenzione verso l'evoluzione delle normative è alta e la nostra Associazione persegue lo scopo di contribuire al miglioramento ed allo snellimento dei processi, alla maggior trasparenza delle informazioni e delle pratiche, ma anche all'equilibrio e alla certezza della validità degli istituti economici che regolano il settore. Ciò a maggior garanzia di tutte le parti coinvolte.

Le nostre osservazioni e le nostre proposte rispecchiano questo atteggiamento costruttivo e tengono però conto delle specificità del settore Audiovisivo, sono allineate a quelle delle citate FAPAV e CCI, e rappresentano il nostro contributo ai lavori di codesta Commissione, nella speranza che possano essere favorevolmente accolte.

Nota di Univideo sullo Schema di Decreto legislativo di recepimento della Direttiva n. 790/2019

1. Modifiche alla disciplina dei diritti a compenso di autori e artisti (primari e comprimari) delle opere cinematografiche e assimilate

L'art. 1, comma 1°, lett. c) dello Schema introduce modifiche all'art. 46, comma 4° l.d.a. in tema di ulteriore compenso degli autori del soggetto e della sceneggiatura e al direttore artistico, estendendo tale diritto agli adattatori dei dialoghi, nonché agli artisti interpreti primari e comprimari (inclusi i direttori del doppiaggio e i doppiatori). Inoltre, secondo la novella, tale compenso diviene irrinunciabile.

L'art. 1, comma 1°, lett. d) dello Schema modifica inoltre l'art. 46-bis l.d.a. – concernente i compensi dovuti agli autori di opere cinematografiche e assimilate, nonché agli autori delle traduzioni o adattamenti delle opere cinematografiche in lingua straniera, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore – introducendo il riferimento alla nozione di compenso "*adeguato e proporzionato*". Lo Schema novella contestualmente il quarto comma dell'art. 46-bis l.d.a. attribuendo all'AGCOM la competenza a stabilire l'ammontare del compenso in difetto di accordo tra le parti.

Modifiche analoghe a quelle apportate all'art. 46 bis l.d.a. vengono introdotte (con l'art. 1, comma 1°, lett. l) dello Schema) nei commi 2 e 3 dell'art. 84 l.d.a., riguardante i compensi dovuti, per ogni utilizzazione dell'opera cinematografica, agli artisti interpreti ed esecutori (primari e comprimari).

Al riguardo esprimiamo le seguenti perplessità:

- non è chiaro il rapporto tra il diritto ad ulteriore compenso previsto dal novellato art. 46, comma 4° l.d.a. e il diritto a compenso adeguato e proporzionato previsto dall'art. 46 bis e dall'art. 84 l.d.a.: non è agevole, in particolare, comprendere se il diritto irrinunciabile a ulteriore compenso previsto dall'art. 46, comma 4° l.d.a. sia diverso e vada ad aggiungersi a quello, parimenti irrinunciabile, ad un compenso adeguato e proporzionato previsto dalle altre due norme;
- non è chiaro, inoltre, il rapporto tra il diritto a compenso adeguato e proporzionato previsto nei novellati artt. 46 bis e 84 l.d.a. con il diritto di autori e artisti interpreti ed esecutori ad un compenso adeguato e proporzionato previsto in termini generali dal novellato art. 170 l.d.a. (sul tema v. oltre, § 2);

- desta perplessità, infine, l’inserimento della figura del direttore del doppiaggio nella categoria degli artisti interpreti esecutori, in quanto nella prassi tale figura ha, di norma, un ruolo puramente esecutivo-organizzativo e non effettua prestazioni di tipo artistico (e tantomeno autorale).

Al fine di risolvere le suddette criticità si propone quindi:

- di eliminare le modifiche all’art. 46, comma 4° l.d.a. proposte nello Schema;
- di modificare l’art. 170 l.d.a. nei termini esposti oltre, al § 2;
- di eliminare l’equiparazione della figura del direttore del doppiaggio alla figura dell’artista interprete esecutore.

2. Principio di adeguata remunerazione degli autori e artisti interpreti esecutori

L’art. 1, comma 1° lett. n) dello Schema, in attuazione dell’art. 18 della Direttiva, introduce il diritto di autori e artisti all’adeguata remunerazione delle loro opere e interpretazioni.

In proposito, esprimiamo la nostra perplessità in ordine ai seguenti punti:

- tra i criteri per valutare adeguatezza del compenso si menzionano i ricavi ottenuti dal cessionario/licenziatario nello sfruttamento dell’opera: questo criterio, tuttavia, non è previsto dall’art. 18 della direttiva 790/19, e non tiene sufficientemente conto del fatto che i ricavi si giustificano anche in virtù del rischio d’impresa del cessionario/licenziatario, nonché dei relativi investimenti industriali e commerciali; non a caso, il considerando 73 della direttiva consente espressamente la pattuizione di compensi di tipo forfetario. Si suggerisce, pertanto, di eliminare il riferimento a tale criterio all’interno della norma;
- la norma “fa salvo” il diritto a compenso “*previsto da altre disposizioni di legge, ivi incluse quelle di cui agli artt. 46 bis e 84 l.d.a.*”: non è chiaro, tuttavia, se il diritto a compenso previsto da altre disposizioni di legge (come quello previsto dagli artt. 46 bis e 84 l.d.a.) rappresenti un “minimo” inderogabile cui eventualmente potrebbe aggiungersi un compenso ulteriore (ove adeguato) oppure se l’equo compenso previsto dalle altre disposizioni debba ritenersi di per sé adeguato (senza alcuna possibilità quindi di ulteriori remunerazioni in favore dell’autore/artista). Quest’ultima soluzione sembra quella preferibile, anche perché più in linea con la Direttiva, che all’art. 18, par. 2, prevede espressamente la possibilità per gli Stati membri di utilizzare “meccanismi di vario tipo” al fine di attuare il principio dell’adeguata remunerazione; e che al considerando 73 contempla espressamente, tra i “meccanismi” citati, la “contrattazione collettiva” (quale, per l’appunto, quella prevista per quantificare l’equo compenso dagli art. 46 bis e 84 l.d.a.). Si propone, pertanto, di chiarire nei termini anzidetti il riferimento al diritto all’equo compenso previsto da altre disposizioni di legge.

Al fine di risolvere le suddette criticità si propone la seguente nuova formulazione dell’art. 7

“Gli autori e gli artisti interpreti o esecutori che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti, hanno il diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, anche tenendo conto, in quanto pertinenti, della particolarità del settore di riferimento e dell’esistenza di accordi di contrattazione collettiva. Il periodo precedente non si applica nei casi in cui gli autori e gli artisti interpreti o esecutori abbiano un diritto a compenso in base ad altre disposizioni di legge.”

3. Obblighi di trasparenza

In attuazione dell'art. 19 della Direttiva, l'art. 1, comma 1°, lett. o) dello Schema introduce un nuovo art. 110 *quater* nella legge sul diritto d'autore, il quale prevede un obbligo di rendicontazione diretto nei confronti di autori e artisti da parte di cessionari, licenziatari e loro aventi causa.

È apprezzabile che il rischio di un aggravamento degli obblighi “amministrativi” a carico dei produttori di videogrammi sia temperato dalla previsione per cui l'informazione diretta nei confronti di autori e artisti da parte delle controparti indirette (nel caso dell'*home video*, i produttori di videogrammi) operi solo in mancanza di un'adeguata informazione da parte delle controparti dirette (nel nostro caso, i produttori di opere audiovisive).

Rileviamo, tuttavia, che la previsione in oggetto, ove effettivamente implementata nella legge sul diritto d'autore, costituirebbe un notevole aggravamento degli obblighi “amministrativi” a carico dei produttori di videogrammi, sia per la cadenza temporale minima indicata (trimestrale, quando sulla base degli usi commerciali in vigore le rendicontazioni vengono fatte su base annuale, come del resto consente lo stesso art. 19 della Direttiva), sia per le informazioni richieste nelle rendicontazioni.

Inoltre, imponendo la rendicontazione a tutti gli autori, la norma, ove effettivamente introdotta, trascurerebbe quanto previsto dall'art. 19 della Direttiva, là dove consente agli Stati membri di tener conto dei casi in cui gli oneri amministrativi derivanti dalla norma siano sproporzionati nonché delle ipotesi in cui l'informazione riguardi autori o artisti il cui contributo all'opera nel suo complesso non sia significativo.

Ancora, alla luce della articolazione della catena distributiva dei prodotti e del tipo di informazione rilevante, potrebbe non essere sempre possibile per gli aventi causa dei cessionari o licenziatari fornire informazioni puntuali sullo sfruttamento delle opere o materiali protetti.

Al fine di risolvere le suddette criticità si propone la seguente nuova formulazione dell'art. 1, comma 1°, lett. o) dello Schema:

Art. 110 *quater*

“1. I soggetti ai quali siano stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro aventi causa hanno l'obbligo di fornire agli autori e agli artisti interpreti o esecutori, tramite i rispettivi organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente, con cadenza almeno annuale e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere e prestazioni artistiche.”

2. [omissis] L'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo non sussiste quando il contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) non è significativo rispetto al complesso dell'opera o esecuzione, nonché nei casi debitamente giustificati in cui l'onere amministrativo diventa se sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione”.

3. [omissis]”

4. Meccanismo di adeguamento contrattuale

L'art. 1, comma 1°, lett. o) dello Schema, in attuazione dell'art. 20 della Direttiva, introduce nella legge sul diritto d'autore, l'art. 110 *quinqüies*, il quale ribadisce e specifica il principio dell'adeguata remunerazione di autori e artisti interpreti ed esecutori con riferimento all'ipotesi di squilibrio contrattuale sopravvenuto alla stipula del contratto.

In proposito esprimiamo le seguenti perplessità:

- nella attuale formulazione il nuovo art. 110 *quinquies* non evidenzia in modo sufficiente che il diritto all'adeguamento del corrispettivo opera solo in via eccezionale, a fronte di imprevisti irragionevoli squilibri tra la remunerazione inizialmente concordata e i proventi effettivamente conseguiti dal licenziatario o cessionario dei diritti di sfruttamento economico dell'opera o *performance* artistica; si propone quindi una riformulazione maggiormente in linea con il testo dell'art. 20 della Direttiva, e con quanto previsto nel considerando 78 della stessa Direttiva (dove si sottolinea che il diritto all'adeguamento presuppone che vi sia una "chiara" sproporzione tra il compenso pattuito e l'entità dei proventi ricavati nello sfruttamento dell'opera o materiale);
- analogamente a quanto prescritto nel novellato art. 107 l.d.a., la norma "fa salvo" quanto previsto negli accordi di contrattazione collettiva: anche questo riferimento non è chiaro, e andrebbe coordinato con le norme in tema di diritto a compenso, preferibilmente nel senso che – nei casi di diritto a compenso previsto per legge – all'autore/artista non spetti alcun ulteriore compenso.

Al fine di risolvere le suddette criticità si propone la seguente nuova formulazione della disposizione:

"1. Fatto salvo quanto stabilito in materia dagli accordi collettivi, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori o i loro rappresentanti hanno diritto a una remunerazione ulteriore, adeguata ed equa, dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o dai suoi aventi causa, se la remunerazione inizialmente concordata si rivela inferiore in misura sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi originati nel tempo dallo sfruttamento delle loro opere o prestazioni artistiche, considerate tutte le possibili tipologie di proventi derivanti dallo sfruttamento dell'opera o prestazione artistica, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i contratti conclusi gli organismi di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, né nei casi di diritto a compenso previsto da altre disposizioni della presente legge."

5. Diritto degli autori e artisti interpreti esecutori alla revoca del consenso allo sfruttamento economico dell'opera o prestazione artistica

In attuazione dell'art. 22 della Direttiva, l'art. 1, comma 1°, lett. o) dello Schema introduce un nuovo art. 110 *septies* nella legge sul diritto d'autore, mediante il quale si sancisce il diritto dell'autore o artista di revoca della cessione o licenza esclusiva in caso di mancato sfruttamento dell'opera da parte del cessionario o licenziatario.

In proposito si segnalano le seguenti perplessità:

- la norma è difficilmente applicabile alle opere collettive e, in misura accentuata, alle opere cinematografiche o audiovisive, per le quali i diritti di sfruttamento economico sono *ex lege* affidati al produttore (art. 46 l.d.a.); non a caso, l'art. 22, par. 2.2 della Direttiva prevede espressamente che gli Stati membri "possono escludere dall'applicazione del meccanismo di revoca opere o altri materiali che contengano generalmente contributi di una pluralità di autori o artisti (interpreti esecutori)". Si propone pertanto di escludere le opere collettive dalla disposizione in esame;

- in ogni caso, non è chiaro il significato della norma là dove prevede che, per le opere collettive (quale l'opera cinematografica), il potere di revoca venga conferito agli autori e agli artisti interpreti o esecutori *“con il maggior rilievo nel contributo all'opera o all'esecuzione”*; si propone pertanto di specificare la disposizione *in parte qua*;
- non è chiaro quale sia il termine massimo di durata del termine contrattuale per lo sfruttamento: quando cioè si applichi il termine di tre anni, e quando invece il termine di un anno; si propone, pertanto, di chiarire il punto, preferibilmente – in mancanza di vincoli cogenti da parte della Direttiva sul punto – optando in generale per il termine più lungo di tre anni, al fine di consentire alle parti di pattuire un termine congruo al fine di completare la produzione dell'opera e avviarne lo sfruttamento commerciale.

Al fine di risolvere le suddette criticità si propone la seguente formulazione della norma:

- 1. L'autore o l'artista interprete o esecutore che ha concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti relativi ad un'opera o ad altri materiali protetti, in caso di mancato sfruttamento può risolvere in tutto o in parte il contratto di licenza o di trasferimento dei diritti dell'opera o degli altri materiali protetti, oppure revocare l'esclusiva del contratto. Si applicano in ogni caso le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione contrattuale.*
- 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica se il mancato sfruttamento è dovuto a circostanze alle quali l'autore, l'artista interprete o esecutore può ragionevolmente porre rimedio.*
- 3. Nel caso di opera collettiva la risoluzione di cui al comma 1 non si applica.*
- 4. Salvo diversa previsione contrattuale o diversa disposizione di legge, lo sfruttamento dell'opera deve avvenire nel termine stabilito dal contratto, comunque non superiore a tre anni. In mancanza, l'autore o artista interprete o esecutore assegna un termine congruo per lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Decorso il termine, l'autore o l'artista interprete o esecutore può revocare l'esclusiva del contratto o risolvere il contratto, ai sensi del comma 1.*
- 5. Qualsiasi disposizione contrattuale in deroga al diritto di risoluzione di cui al comma 1 è nulla salvo che sia prevista da un accordo collettivo.”*